

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 21 dicembre 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'interno

DECRETO 7 agosto 2020, n. 174.

Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6. (20G00193) . . . Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2020.

Nomina dell'ing. Maurizio Gentile a Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle Autostrade A24 e A25. (20A06984) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2020.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, recante «Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220». (20A06898) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2020.

Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare nonché modalità e tempistiche per l'espansione del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di *stalking* n. 1522. (20A06986) Pag. 11

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2020.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro. (20A06917) Pag. 12



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero della difesa**

DECRETO 3 novembre 2020.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2020. (20A06987) *Pag.* 13

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 9 dicembre 2020.

Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria al Lloyd's Register Group Ltd per le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE. (20A06983) *Pag.* 17

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 22 ottobre 2020.

Rimodulazione delle possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale. (20A06970) ... *Pag.* 22

DECRETO 26 novembre 2020.

Modifiche del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto: elenco nuove accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale. (20A06969) *Pag.* 25

Presidenza del Consiglio dei ministri**DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 4 dicembre 2020.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabria e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia. (Ordinanza n. 720). (20A07039) *Pag.* 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cerazette», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1305/2020). (20A06953) *Pag.* 29

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cardioral», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1306/2020). (20A06951) *Pag.* 30

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Capillarema», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1307/2020). (20A06952) *Pag.* 31

DETERMINA 14 dicembre 2020.

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità. (Determina n. DG/1317/2020). (20A07040) *Pag.* 32

Università Unitelma Sapienza di Roma

DECRETO RETTORALE 10 dicembre 2020.

Emanazione del nuovo statuto. (20A07003) . *Pag.* 34

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicorette-quick» (20A06854) *Pag.* 43

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardi-rene» (20A06855) *Pag.* 44

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flectadob» (20A06856) *Pag.* 44



2. I medicinali SINEMET (A.I.C. 023145016, 023145028, 023145030 e 023145042), QUESTRAN (A.I.C. 023014018) e ONGENTYS (A.I.C. 044932034), inseriti nell'elenco allegato alla determina n. 1635 del 31 ottobre 2019, vengono espunti dall'elenco allegato alla presente determina per cessato stato di carenza o indisponibilità.

3. L'elenco è sottoposto a periodico aggiornamento, tenuto conto dell'evoluzione della disponibilità dei medicinali, e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.

Art. 2.

1. La presente determina è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale dell'AIFA.

Roma, 14 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità (art. 1, c. s del decreto legislativo n. 219/2006) aggiornato al 7 dicembre 2020.

Nome medicinale	Numero A.I.C.	Descrizione confezione	Titolare A.I.C.
Famotidina EG®	034433096	40 mg compresse rivestite con film, 10 compresse in blister	EG S.p.a.
Salazopyrin EN®	012048043	500 mg compresse gastro-resistenti, 100 compresse	Pfizer Italia S.r.l.

20A07040

UNIVERSITÀ UNITELMA SAPIENZA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 10 dicembre 2020.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Viste la legge 9 maggio 1989, n. 168, la legge 29 luglio 1991, n. 243 e la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il d.i. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle università telematiche;

Visto il vigente statuto dell'Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza», emanato con d.p. n. 3 del 22 agosto 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2016;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 25 giugno 2020 che ha approvato modifiche dello statuto vigente;

Considerato che in data 16 giugno 2020 e 9 luglio 2020 il senato accademico è stato sentito sulle modifiche dello statuto ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera b) del vigente statuto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio 2020 con la quale è stato approvato il testo del

nuovo statuto, redatto in applicazione dell'art. 2 della legge del 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la nota del 18 settembre 2020, prot. n. 17422, con la quale è stato inviato al MUR il testo del nuovo statuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 8, della legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del MUR, prot. n. 0013239, recepita con protocollo n. 0023576 del 18 novembre 2020, con osservazioni di merito in ordine al testo del nuovo statuto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 1° dicembre 2020, che, esaminate le osservazioni formulate dal MUR e recepite quelle ritenute accoglibili, ha apportato alcune modifiche al testo dello statuto trasmesso al MUR in data 18 settembre 2020, approvando il testo definitivo del nuovo statuto e disponendo la sua comunicazione al MUR;

Vista la nota del 2 dicembre 2020, prot. 25287, con la quale è stato inviato al MUR il testo del nuovo statuto con le modifiche apportate dal Consiglio di amministrazione in data 1° dicembre 2020;

Vista la nota del MUR, prot. n. 0014222, recepita con protocollo n. 0025811 del 10 dicembre 2020 nella quale si prende atto della comunicazione inviata con nota del 2 dicembre 2020, prot. 25287, e si rimane in attesa di conoscere la data della *Gazzetta Ufficiale* in cui verrà pubblicato il nuovo statuto;

Considerata la conseguente necessità di provvedere alla emanazione del nuovo statuto di Ateneo e alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale;

Decreta:

È approvato, nel testo allegato n. 1, il nuovo statuto dell'Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza».

Il presente decreto, con l'allegato testo del nuovo statuto, è inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

Il nuovo statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 dicembre 2020

Il rettore: BIAGINI

ALLEGATO I

STATUTO UNITELMASAPIENZA

INDICE NUOVO STATUTO

Titolo Primo - Principi generali

- Art. 1. Natura e finalità
- Art. 2. Principi organizzativi generali e mezzi finanziari
- Art. 3. Pianificazione e valutazione delle attività
- Art. 4. Ricerca scientifica



- Art. 5. Diritto allo studio
 Art. 6. Diritti e doveri degli studenti
 Art. 7. Garante degli studenti
 Art. 8. Internazionalizzazione e mondo del lavoro
 Art. 9. Diritti e doveri dei professori e ricercatori di ruolo
 Art. 10. Insegnamenti e attività didattiche
 Art. 11. Diritti e doveri del personale tecnico-amministrativo
 Art. 12. Collegio di disciplina
 Art. 13. Codice Etico

Titolo Secondo - Strutture organizzative

- Art. 14. Articolazione delle strutture di UnitelmaSapienza
 Art. 15. I Dipartimenti
 Art. 16. Scuole di alta formazione
 Art. 17. Corsi di studio
 Art. 18. Centri di ricerca e centri di servizi

Titolo Terzo - Organi centrali di programmazione e indirizzo

- Art. 19. Organi dell'Università
 Art. 20. rettore
 Art. 21. Consiglio di amministrazione
 Art. 22. Senato accademico
 Art. 23. Nucleo di valutazione di Ateneo
 Art. 24. direttore generale
 Art. 25. Collegio dei revisori dei conti

Titolo Quarto - Uffici e organizzazione

- Art. 26. Direzione generale
 Art. 27. Strutture decentrate
 Art. 28. Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
 Art. 29. Presidio qualità
 Art. 30. Comitato unico di garanzia (CUG)
 Art. 31. Attività sportive, ricreative e sociali

Titolo Quinto - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 32. Devoluzione del patrimonio
 Art. 33. Regolamenti
 Art. 34. Disposizioni transitorie
 Art. 35. Entrata in vigore

NUOVO STATUTO

Titolo Primo

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura e finalità

1. L'Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza», Università telematica, nel seguito «UnitelmaSapienza», è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, alla quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti.

«UnitelmaSapienza» è dotata di personalità giuridica privata e gode di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile.

«UnitelmaSapienza» ha sede in Roma.

2. «UnitelmaSapienza» assume, come fonti normative per la sua attività:

- a) la Costituzione;
- b) il decreto ministeriale 17 aprile 2003, in attuazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- c) il decreto ministeriale istitutivo del 7 maggio 2004;
- d) le disposizioni di legge sulla formazione universitaria per l'ordinamento degli studi;
- e) il presente statuto;
- f) i regolamenti richiamati nello statuto e quelli successivamente adottati.

3. «UnitelmaSapienza» esplica le funzioni primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando la formazione di livello superiore, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di formazione e di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari.

4. «UnitelmaSapienza» può conferire i titoli di Laurea (L), Laurea magistrale (LM), Diploma di specializzazione (DS) e Dottorato di ricerca (DR). Può altresì rilasciare i titoli di master universitari di primo e secondo livello nonché diplomi o attestati relativi ai corsi di formazione o di alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento anche legati all'esercizio delle professioni.

5. «UnitelmaSapienza» è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca.

6. Per la progettazione e la realizzazione di tutte le attività formative «UnitelmaSapienza» utilizza, in via prevalente, le metodologie e tecnologie informatiche e telematiche della formazione a distanza avendo cura di:

- a) favorire l'accesso ai corsi di studio agli utenti lavoratori o comunque impossibilitati a frequentare attività formative in presenza, anche supportando gli studenti più meritevoli;
- b) provvedere al tempestivo aggiornamento delle conoscenze disciplinari;
- c) monitorare il livello di apprendimento degli iscritti favorendo iniziative e strumenti di apprendimento cooperativo;
- d) sostenere il processo di apprendimento attraverso forme di tutorato sia di contenuto che relative al ritmo e al processo di apprendimento.


7. «UnitelmaSapienza» promuove e favorisce le dimensioni internazionali degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica e considera tra i propri obiettivi la promozione e il rilascio di titoli congiunti, lo sviluppo della mobilità internazionale di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, nonché l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.

8. «UnitelmaSapienza» persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza dell'informazione e delle procedure; tutela la piena libertà delle idee e l'esercizio delle libertà politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunità nel lavoro e nello studio.

«UnitelmaSapienza» tutela le forme di associazione dei docenti, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. «UnitelmaSapienza» garantisce e favorisce la loro possibilità di comunicare e di riunirsi, anche utilizzando le strutture dell'Ateneo, dettando a tal fine specifiche norme.

9. Per il raggiungimento delle proprie finalità, «UnitelmaSapienza» intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi. Può costituire, partecipare e/o controllare società di capitali e costituire centri di ricerca e centri di servizi. Può promuovere e partecipare a consorzi con altre Università, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri. «UnitelmaSapienza» esplica, altresì, funzioni di servizio per conto di altre Università ed enti formativi pubblici e privati.

10. I rapporti con Sapienza Università di Roma costituiscono componente fondamentale e imprescindibile dell'organizzazione di «UnitelmaSapienza». Tali rapporti, coordinati dal Consorzio Telma Sapienza



S.c. a r.l., si articolano attraverso apposite convenzioni, con regolamento dei relativi rapporti economici, approvate dal Consiglio di amministrazione e, per quelle di rilevanza o ricaduta didattica, sentito il Senato accademico. In particolare, tali convenzioni possono prevedere l'utilizzo, da parte di Sapienza, delle tecnologie telematiche di «UnitelmaSapienza»; la realizzazione e la gestione di corsi di studio Sapienza affidati ad «UnitelmaSapienza» per la gestione in piattaforma e per i servizi di tutorato agli studenti; la realizzazione di master e di corsi di formazione anche destinati ad un bacino internazionale; l'impegno di docenti e ricercatori di ruolo provenienti da Sapienza Università di Roma e dalla stessa assegnati con specifici comandi di durata annuale rinnovabile; la partecipazione di docenti e ricercatori «UnitelmaSapienza» a programmi di ricerca di Sapienza Università di Roma.

11. «UnitelmaSapienza» può attivare iniziative editoriali anche di tipo multimediale.

12. «UnitelmaSapienza» svolge le sue funzioni istituzionali all'interno del sistema universitario nazionale.

Art. 2.

Principi organizzativi generali e mezzi finanziari

1. «UnitelmaSapienza» è promossa e sostenuta dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. che ne controlla il perseguimento dei fini istituzionali e provvede al monitoraggio dei flussi finanziari.

2. Altri mezzi finanziari per il funzionamento e lo sviluppo di «UnitelmaSapienza» sono costituiti da:

a) i proventi derivanti dai contributi di iscrizione a carico degli studenti;

b) altri proventi delle attività istituzionali e di quelle per conto terzi;

c) erogazioni e fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici ed imprese pubbliche e private, italiani o esteri.

3. Il bilancio di «UnitelmaSapienza» è reso pubblico secondo la normativa vigente.

4. In attuazione dei principi in materia di bilancio di Ateneo, è ammessa la delega delle funzioni da parte del direttore generale. I limiti e gli ambiti della delega sono disciplinati nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Art. 3.

Pianificazione e valutazione delle attività

1. «UnitelmaSapienza» adotta un modello organizzativo nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure, nonché nel rispetto della distinzione tra le attività di indirizzo, le attività di gestione e le attività di controllo.

2. La valutazione delle attività istituzionali è attuata attraverso il Nucleo di valutazione di Ateneo, composto in maggioranza da esperti esterni all'Ateneo.

3. «UnitelmaSapienza» al fine di assicurare qualità al suo sistema, si avvale di un Presidio di qualità, disciplinato da apposito regolamento.

4. La valutazione della ricerca deve comprendere in ogni caso:

a) risultati stimati secondo criteri internazionali anche differenziati per aree scientifico-culturali;

b) entità dei prodotti;

c) finanziamenti da fonti esterne ed interne all'Università tenuto conto delle specifiche aree disciplinari.

Gli indicatori per la valutazione della didattica comprendono:

a) durata della frequenza di un corso di studio rispetto a quella normale;

b) risultati di apprendimento attesi, comprendendo in ciò anche quanto emerge dalle opinioni degli studenti;

c) esiti occupazionali;

d) formazione in rapporto alla occupazione conseguita.

Art. 4.

Ricerca scientifica

1. «UnitelmaSapienza» considera primaria la sua funzione nell'attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale, promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. «UnitelmaSapienza», nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio e per favorire l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

2. «UnitelmaSapienza» promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.

3. «UnitelmaSapienza» si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono l'accesso agli stessi diritti anche da parte degli studenti diversamente abili.

Art. 6.

Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione di qualità, a lezioni ed attività formative complementari disposte secondo il calendario accademico.

2. Gli studenti hanno il dovere di partecipare, alle attività formative predisposte dalle strutture che organizzano il Corso di studio al quale sono iscritti, di sottoporsi alle prove che danno luogo al conseguimento dei crediti formativi, nonché a quelle che consentono di valutare la qualità della formazione.

3. I diritti e i doveri degli studenti sono specificati nell'apposita «Carta dei diritti e dei doveri», sentito il «Garante degli studenti».

Art. 7.

Garante degli studenti

1. È istituito a livello di Università il «Garante degli studenti», che ha il compito d'intervenire, anche sulla base di istanze motivate, presentate dagli studenti, per segnalare disfunzioni e limitazioni dei loro diritti, come stabiliti dallo statuto. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno diritto all'anonimato.

2. Il «Garante degli studenti» è nominato dal rettore, su proposta del Senato accademico, per un periodo di tre anni.

3. Il «Garante degli studenti» ha natura e funzione di autorità indipendente.

4. Il «Garante degli studenti» consulta i rappresentanti delle strutture, ove opportuno.


5. Egli relaziona semestralmente al rettore e al Senato accademico, e al rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

6. Il Garante ha diritto di compiere accertamenti prevedendo che il rettore intervenga adottando gli atti di competenza in relazione al caso concreto.

Art. 8.

Internazionalizzazione e mondo del lavoro

1. «UnitelmaSapienza» persegue una politica per gli studenti rivolta a favorire la mobilità più ampia possibile, affinché gli stessi possano conseguire una preparazione di qualità e internazionale, che ne favorisca l'inserimento nel mondo del lavoro.



Art. 9.

*Diritti e doveri dei professori
e ricercatori di ruolo*

1. Ai singoli professori e ricercatori è garantita libertà di ricerca e di insegnamento secondo le modalità previste dal presente statuto e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione.

2. I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati, nell'ambito delle risorse stabilite dal Consiglio di amministrazione, con decreto del rettore, secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria.

3. Ai professori e ai ricercatori di ruolo di «UnitelmaSapienza» è assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza e di previdenza previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle università statali.

4. I professori e i ricercatori di ruolo sono sottoposti a valutazione delle loro attività. La valutazione sull'attività di ricerca è effettuata sulla base degli indicatori in uso nella comunità scientifica internazionale, tenendo conto delle specificità delle aree disciplinari. Analogamente viene effettuata la valutazione dell'attività didattica, tenendo conto anche dei giudizi espressi dagli studenti. I professori e i ricercatori hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate e di trasmettere all'Università i dati sulla propria attività di ricerca e didattica nei tempi stabiliti e con le modalità richieste.

Il rettore ha il compito di verificare l'impegno didattico previsto nell'anno accademico e dichiarato dal singolo docente nella propria scheda e la conformità della suddetta dichiarazione con quanto effettivamente svolto risultante dalla piattaforma. In caso di accertata rilevante difformità tra quanto dichiarato e l'impegno didattico effettivamente svolto dal docente, il rettore investe della questione il Collegio di disciplina per le valutazioni ai sensi degli articoli 10 della legge n. 240/2010 e 87 del regio decreto n. 1592/1933

È fatto obbligo ai docenti di inserire il proprio *curriculum* nel sito della struttura a cui afferiscono.

Art. 10

Insegnamenti e attività didattiche

1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori, ricercatori e da docenti con contratto di diritto privato.

2. Per l'inizio di ogni anno accademico il Senato accademico, sulla base della proposta dei dipartimenti, conferisce ai professori e ai ricercatori, anche a tempo determinato, gli incarichi didattici interni e propone al Consiglio di amministrazione, per la relativa autorizzazione, gli incarichi didattici da conferire mediante contratto.

3. I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico, su autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

4. I contratti di cui al precedente comma sono rinnovabili annualmente per un numero massimo di cinque anni; configurano rapporti di lavoro autonomo e non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Da tali contratti deve risultare:

- a) l'autonomia didattica del docente;
- b) la predeterminazione consensuale degli impegni di lavoro quali: la registrazione e l'aggiornamento dei corsi, l'espletamento degli esami di profitto e di laurea;
- c) la fissazione della durata annuale del contratto, correlata al termine dell'attività didattica;
- d) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;
- e) la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi, purché non determinino conflitti di interesse con «UnitelmaSapienza».

Art. 11.

*Diritti e doveri del personale
tecnico-amministrativo*

1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal direttore generale, anche su indirizzo del rettore, sulla base dei criteri generali individuati dal Consiglio di amministrazione. Il personale tecnico-amministrativo svolge le proprie funzioni in modo coordinato, in relazione alle finalità dell'area organizzativa cui è assegnato.

2. Ogni area organizzativa è sottoposta a valutazione periodica riguardo l'efficacia e l'efficienza della sua attività secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione.

3. La valutazione dei singoli avviene nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo integrativo di «UnitelmaSapienza».

4. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato dal CCNL del personale universitario ove compatibile con la natura giuridica di soggetto privato di «UnitelmaSapienza».

Art. 12.

Collegio di disciplina

1. È istituito il Collegio di disciplina di «UnitelmaSapienza». Esso è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, anche a seguito di rilevante violazione del codice etico per gli aspetti di competenza del Collegio stesso. Al Collegio di disciplina è assicurata la terzietà nella fase istruttoria.

2. Il Collegio di disciplina di «UnitelmaSapienza» è composto da 1 professore ordinario, che ne è il coordinatore, 1 professore associato e 1 ricercatore, tutti in regime di tempo pieno ed esterni all'Ateneo. Il Collegio è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico. La partecipazione dei componenti al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

3. Il procedimento disciplinare è promosso dal rettore.

4. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento ed esprime parere conclusivo, entro trenta giorni, circa la responsabilità del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione nei suoi confronti. Il Collegio di disciplina convoca il docente sottoposto a procedimento; questi può farsi assistere da un avvocato.


5. Il Collegio di disciplina decide a maggioranza assoluta dei suoi membri;

6. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione.

7. Il docente sottoposto a procedimento penale e colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con delibera del Consiglio di amministrazione. In tutti gli altri casi, il Collegio di disciplina può proporre al Consiglio di amministrazione la sospensione dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità. Il Collegio può, altresì, proporre al Consiglio di amministrazione la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per violazioni particolarmente gravi dei doveri d'ufficio. In questi casi, il Collegio propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente.

8. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto stabilito dal Collegio di disciplina. Resta ferma la competenza del rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura.

9. Il regolamento interno del Collegio di disciplina è approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.



Art. 13.

Codice etico

1. «UnitelmaSapienza» adotta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, comma 4, con regolamento, il codice etico e nomina la relativa Commissione etica preposta all'accertamento delle violazioni del codice stesso e agli atti conseguenti.

2. Le violazioni del codice vengono accertate dalla Commissione etica che propone le relative sanzioni al Consiglio di amministrazione; quest'ultimo decide in merito con provvedimento definitivo.

3. La Commissione etica, designata dal Consiglio di amministrazione e nominata con decreto rettorale, sentito il Senato accademico e il direttore generale è composta da due rappresentanti del personale docente, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti. I rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo sono esterni all'Università. I membri della Commissione durano in carica tre anni e non sono riconfermabili. La commissione è presieduta dal docente con maggior anzianità in ruolo, il cui voto in caso di parità, prevale.

Titolo Secondo

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 14.

Articolazione delle strutture di UnitelmaSapienza

1. «UnitelmaSapienza» al fine di garantire l'unità degli studi universitari e di salvaguardare la pluralità di culture che ad essa contribuiscono e, al tempo stesso, di favorire il processo di decentramento organizzativo e di valutazione delle attività, si articola in dipartimenti e scuole di alta formazione. Sono altresì attivabili centri secondo quanto disciplinato dal presente statuto. «UnitelmaSapienza» può altresì concorrere ad analoghe strutture interuniversitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione.

2. Gli Organi di governo di «UnitelmaSapienza» sono competenti in materia di pianificazione strategica e di indirizzo, di bilancio, di attribuzione programmata delle risorse, di definizione degli indicatori di efficienza-efficacia delle diverse strutture, di relazioni internazionali, di servizi informatici generali e di organizzazione dei servizi e delle strutture, di politiche del personale, di offerta formativa, di orientamento e inserimento nel lavoro, di criteri generali dei rapporti con gli studenti, di tutela del patrimonio di «UnitelmaSapienza», di valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Il Consiglio di amministrazione approva su proposta del rettore, l'istituzione, la riorganizzazione, la modifica o la soppressione di dipartimenti, delle scuole di alta formazione, dei centri di ricerca e dei centri di servizi, ovvero delle altre strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentito il Senato accademico.

Art. 15.

I dipartimenti

1. I dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività formative, omogenee per fini e/o per settori scientifico-disciplinari.

2. La gestione amministrativa e contabile delle attività dei dipartimenti è attribuita all'area competente della Direzione generale.

3. Ai dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori, in misura non inferiore a venti unità, afferenti ad aree disciplinari omogenee, salvo diversa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

4. I dipartimenti svolgono le seguenti attività:

a. definiscono, in linea con le indicazioni del Senato accademico e le determinazioni del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno;

b. elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;

c. promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale;

d. propongono l'ordinamento didattico o di parte di esso e/o le relative modifiche dei corsi di studio di loro pertinenza, dandone comunicazione al rettore per il successivo parere da parte del Senato accademico;

e. propongono al rettore per il relativo parere del Senato accademico, l'attivazione o la modifica dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione di scuole di dottorato; approvano i relativi programmi;

f. promuovono — previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei corsi di studio — l'attivazione di:

master di primo e di secondo livello in coordinamento con le scuole di alta formazione;

scuole di specializzazione;

dandone comunicazione al rettore per il successivo parere da parte del Senato accademico e l'approvazione del Consiglio di amministrazione;

g. definiscono annualmente le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico disciplinari, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa secondo criteri predeterminati del Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico;

h. organizzano le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì per quanto possibile un'equa ripartizione;

i. collaborano alla realizzazione dei corsi di studio e ne assumono la responsabilità organizzativa diretta;

j. assicurano la docenza necessaria ai fini dell'art. 16, comma 4;

k. attivano due schede docenti: una per la rilevazione dell'attività didattica e una per la rilevazione dell'attività di ricerca dei docenti e ricercatori a tempo pieno e definito. Attivano analogo scheda dell'attività didattica per i professori a contratto.

l. svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

5. Presso ogni dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, competente a:

svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;

segnalare disfunzioni e avanzare proposte a riguardo.


La composizione e le modalità di espletamento delle attività di cui sopra, sono disciplinate da specifici regolamenti.

6. Gli organi del Dipartimento sono:

a) Il direttore, che è nominato su proposta del rettore, sentito il Dipartimento, dal Consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo a tempo pieno; dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un secondo mandato consecutivo;

b) Il Consiglio di Dipartimento di cui fanno parte, con diritto di voto, in relazione alle rispettive competenze fissate dalla legge tutti i professori di ruolo e i ricercatori, ivi inclusi quelli a tempo determinato.

7 Il Consiglio di Dipartimento propone il regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento che viene approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il Senato accademico.



Art. 16.

Scuole di alta formazione

1. Le scuole di alta formazione sono strutture funzionali all'organizzazione della formazione per le esigenze del mercato del lavoro e delle professioni, quali: master, corsi di aggiornamento e perfezionamento.

2. Le scuole sono istituite, modificate o soppresse dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.

3. Organizzano la didattica in relazione alle aree tematiche di competenza e predispongono una relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

4. Si avvalgono di docenti di ruolo e di professori a contratto che si rendano disponibili, fermo rimanendo il loro impegno didattico per i corsi di studio di primo e secondo livello.

5. Le scuole si autofinanziano attraverso le attività di loro competenza e seguono i principi ed i criteri del conto terzi.

6. I docenti e i professori a contratto che collaborano alle attività delle scuole, sono incentivati attraverso i finanziamenti di cui al comma 5.

7. La gestione amministrativa e contabile delle scuole è devoluta all'area della Direzione generale.

8. I direttori delle scuole sono nominati su proposta del rettore dal Consiglio di amministrazione. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

9. Le attività ed i relativi piani finanziari delle scuole sono presentati dai direttori delle stesse al rettore e approvati dal Consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale.

10. Il regolamento di organizzazione e funzionamento delle scuole viene approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.

Art. 17.

Corsi di studio

1. L'offerta formativa è realizzata dai corsi di studio: essi sono, secondo la normativa vigente:

- corsi di laurea;
- corsi di laurea magistrale;
- corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- corsi di specializzazione;
- master di I livello;
- master di II livello;

I corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione sono coordinati nell'ambito di un'area didattica.

I master di primo e di secondo livello attivati, sono coordinati nell'ambito delle scuole di alta formazione.

Un'area didattica raggruppa più corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico-culturale o a classi o gruppi di classi, articolati sequenzialmente (triennali appartenenti alla stessa classe o a classi affini e magistrali appartenenti alla stessa classe o a classi affini) e/o orizzontalmente (triennali simili, magistrali simili).

2. L'area didattica o il singolo corso di studio sono coordinati da uno specifico Consiglio; esso è costituito da tutti i docenti del o dei corsi di studio coordinati, inclusi i docenti a contratto e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei corsi di studio. I docenti a contratto e i rappresentanti degli studenti non concorrono al *quorum* strutturale e funzionale.

3. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare — in accordo con il/i dipartimento/i coinvolto/i — le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

4. I consigli operano in conformità al regolamento didattico di Ateneo, assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento, individuano annualmente i docenti tenendo conto delle esigenze di continuità didattica.

Art. 18.

Centri di ricerca e centri di servizi

1. «UnitelmaSapienza» può istituire, con decreto del rettore e sulla base di conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, centri di ricerca, centri di servizi, finalizzati a potenziare le possibilità di ricerca e di servizio dell'Ateneo.

2. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei centri di cui al comma precedente sono deliberati, su proposta del rettore, dal Consiglio di amministrazione.

3. «UnitelmaSapienza» può promuovere o partecipare, sulla base di apposite convenzioni, a consorzi, società consortili, società consortili a responsabilità limitata, cui possono concorrere altre università o strutture di altre università, nonché altri enti pubblici o istituzioni private. Sulle proposte relative è chiamato a esprimersi positivamente, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico saranno sottoposte periodiche relazioni sullo sviluppo delle attività.

Titolo Terzo

ORGANI CENTRALI
DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO

Art. 19.

Organi dell'Università

1. Sono organi di «UnitelmaSapienza»:

- a) Il rettore;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Senato accademico;
- d) Il Collegio dei revisori dei conti;
- e) Il Nucleo di valutazione di Ateneo;
- f) Il direttore generale.


Art. 20.

Rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale di «UnitelmaSapienza» ad ogni effetto di legge e la rappresenta nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici.

2. Il rettore ha le seguenti competenze:

- a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
- b) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
- c) vigila sull'espletamento dell'attività didattica e di ricerca scientifica;
- d) è responsabile dell'applicazione dello statuto;
- e) promuove i procedimenti disciplinari, anche per quanto riguarda le violazioni del codice etico, attribuendo al collegio di disciplina quelli di sua competenza;
- f) può avvalersi, per l'esercizio del potere di promozione dei procedimenti disciplinari di cui all'art. 12, comma 3, e per ogni atto



istruttorio di propria competenza, della collaborazione di un docente o di un professore emerito suo delegato di riconosciuta autorevolezza e competenza; l'incarico viene comunicato al Senato accademico;

g) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;

h) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale;

i) propone al Consiglio di amministrazione la nomina dei direttori di dipartimento, dei direttori di scuola di alta formazione, dei responsabili dei centri di ricerca e dei centri di servizi;

j) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e ne assicura l'esecuzione in materia didattica e di ricerca scientifica;

k) adotta, nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica dello stesso Consiglio;

l) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza e l'efficacia delle strutture didattiche, scientifiche e di ricerca;

m) adotta, sulla base delle direttive del Consiglio di amministrazione, tutti gli adempimenti inerenti al reclutamento dei docenti e dei ricercatori;

n) adotta i provvedimenti di chiamata di docenti e ricercatori, su delibera del Consiglio di amministrazione e su proposta del Senato accademico;

o) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico, salvo ratifica;

p) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti di «UnitelmaSapienza»;

q) può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi e istruttori e nelle materie di sua competenza;

r) emette, su proposta motivata del direttore generale, gli ordinativi di pagamento di spese che eccedono le competenze del direttore stesso secondo i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

3. Il rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione prioritariamente tra i professori di prima fascia dell'Università Sapienza e di Unitelma Sapienza, anche a riposo, o tra personalità del mondo scientifico e professionale di riconosciuto valore, dura in carica 6 anni e non può essere confermato.

4. Il rettore può nominare un prorettore vicario scelto tra i docenti di prima fascia a tempo pieno che lo coadiuva nelle sue attività e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Egli partecipa alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione con diritto di parola e senza diritto di voto, salvo quando sostituisce il rettore.

In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il prorettore vicario svolge le funzioni del rettore fino alla nomina del nuovo rettore.

5. Il rettore, per le attività di sua competenza, può nominare appositi delegati, scelti tra personale docente o ricercatore.

6. Il rettore irroga le sanzioni disciplinari proposte dal Collegio di disciplina su conforme delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione strategica e finanziaria e di programmazione del personale, ha funzioni di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale di «UnitelmaSapienza» ed è organo di vigilanza sulla loro sostenibilità finanziaria. La composizione del Consiglio di amministrazione si ispira al principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

2. La programmazione strategica è definita sulla base di linee di indirizzo concordate con il Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.

3. Il Consiglio di amministrazione si compone di otto membri:

a) rettore, che viene nominato dal Consiglio stesso secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3;

b) quattro membri nominati dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.;

c) un rappresentante designato dal Ministro dell'università e della ricerca;

d) un'eminente personalità della ricerca scientifica e della cultura ovvero qualificati esponenti di fondazioni, di istituzioni o organizzazioni pubbliche o private, designato dal rettore, sulla base di una rosa di nomi indicati dal Senato accademico;

e) un rappresentante degli studenti.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione rimangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato. Partecipa al Consiglio di amministrazione senza diritto di voto il Presidente della S.c. a r.l.

5. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

6. Il Consiglio è convocato dal rettore; in sua assenza o in caso di suo impedimento, dal vicario, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo del *quorum* strutturale e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

7. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno 3/4 dei componenti in carica, senza considerare i membri di cui al precedente comma 3 lettera c) e d).

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

8. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale che svolge le funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori.

9. Compete al Consiglio di amministrazione:

a) determinare le linee di sviluppo di «UnitelmaSapienza» in funzione delle finalità istituzionali e in aderenza alle linee di indirizzo di cui al comma 2;

b) deliberare lo statuto e le relative modifiche, sentito il Senato accademico;

c) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;

d) deliberare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) nominare, su proposta del rettore, il direttore generale;

f) decidere sulle questioni patrimoniali;

g) approvare le convenzioni ed i contratti, l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

h) deliberare le consistenze di organico dei docenti, dei ricercatori, su proposta del Senato accademico sulla base di una programmazione definita con criteri approvati dal Consiglio di amministrazione medesimo, e del personale tecnico-amministrativo, su proposta del direttore generale;

i) approvare il piano di assunzione di nuovi docenti, ricercatori, proposto, come da programmazione di cui al punto h;

j) approvare il piano di assunzione di figure di profilo tecnico amministrativo, proposto dal direttore generale, proposto, come da programmazione di cui al punto h;

k) definire i criteri generali per l'organizzazione della Direzione generale;

l) nominare il rettore;

m) deliberare, su proposta del Senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo;

n) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, sentito il Senato accademico;


o) deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi di studio, sentito il Senato accademico e sentite le relative strutture didattiche e di ricerca;

p) dettare i criteri generali per la determinazione di tasse e contributi a carico degli studenti, nonché per gli esoneri ed eventuali agevolazioni nonché per i premi e le borse di studio;

q) dettare i criteri generali per le convenzioni di promozione delle attività didattiche;

r) dettare i criteri per l'attivazione di strutture decentrate di cui al successivo art. 27;

s) definire l'indennità di carica del rettore, e degli altri docenti con incarichi istituzionali;



t) definire l'entità del gettone di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentiti i revisori dei conti;

u) definire, in sede di bilancio previsionale, il *budget* per il salario accessorio del personale tecnico amministrativo;

v) deliberare lo stanziamento annuale in ordine agli insegnamenti da attivare e agli incarichi e contratti da conferire a professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale, sentito il Senato accademico;

w) nominare i membri del Nucleo di valutazione;

x) nominare i membri del Presidio di qualità;

y) nominare su proposta del rettore, i direttori dei dipartimenti, i direttori delle scuole di alta formazione e i responsabili dei centri ricerca e dei centri di servizi;

z) approvare gli altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;

aa) approvare, di norma ogni triennio, un documento di bilancio sociale per informare, tutta la comunità e i suoi interlocutori, sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalità istituzionali.

Art. 22.

Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il prorettore vicario;

c) i direttori di dipartimento;

d) i rappresentanti dei direttori delle scuole di alta formazione in numero al massimo pari ai direttori di dipartimento;

e) due rappresentanti dei professori di prima fascia, a tempo pieno;

f) due rappresentanti dei professori di seconda fascia, a tempo pieno;

g) due rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

h) tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

i) un rappresentante degli studenti.

Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale con funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori.

Per la validità delle adunanze del Senato accademico è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica, oltre al rettore che lo presiede.

Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Compete al Senato accademico:

a) proporre al Consiglio di amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico;

b) proporre il regolamento didattico di Ateneo e le eventuali variazioni;

c) proporre al Consiglio di amministrazione l'attivazione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche;

d) formulare proposte ed esprimere pareri consultivi al Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dei corsi di studio di «UnitelmaSapienza»;

e) proporre gli indirizzi dell'attività di ricerca;

f) proporre l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa.

3. I rappresentanti dei professori di prima fascia, di seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo sono eletti dalle rispettive componenti e durano in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta consecutiva.

4. I membri del Senato accademico designati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

Art. 23.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, di seguito denominato Nucleo, ha il compito di verificare l'attività di ricerca e di valutare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica nonché l'efficacia ed efficienza dell'amministrazione e dei rispettivi servizi.

2. «UnitelmaSapienza» assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

3. Il Nucleo è costituito da cinque componenti, di cui almeno tre esterni all'Ateneo, di elevata qualificazione didattica, scientifica o professionale in materia di valutazione (anche non accademica). Il Nucleo è coordinato da uno dei tre componenti esterni.

4. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni; il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

5. I componenti del Nucleo e il coordinatore sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

6. Il Nucleo opera in piena autonomia e provvede a:

a) acquisire ed esaminare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attività didattiche, di ricerca e amministrative che in esse si svolgono;

b) predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali;

c) esprimere pareri e valutazioni *ex ante* sull'organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e dell'Amministrazione;

d) esprimere valutazioni con cadenza pluriennale sulla qualità ed efficacia delle strategie di reclutamento attuate dai dipartimenti;

e) acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti, dandone comunicazione ai corsi di Studio competenti;

f) svolgere attività di monitoraggio anche in relazione all'attuazione delle linee programmatiche e al raggiungimento degli obiettivi strategici di «UnitelmaSapienza»;

g) trasmettere al rettore un rapporto annuale sulle proprie attività e sullo stato di avanzamento delle indagini in corso;

h) svolgere le funzioni di verifica, previste dalla normativa vigente, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale;

i) esprimere una valutazione sul conseguimento degli obiettivi da parte del direttore generale;

j) svolgere tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

7. Il Nucleo, per le proprie attività, si avvale di dati provenienti da tutte le strutture accademiche e amministrative dell'Ateneo; si avvale, inoltre, del supporto dei comitati di monitoraggio dei corsi di studio e del Presidio di qualità. Il Nucleo rende note le proprie considerazioni finali, anche sulle attività dei singoli comitati di monitoraggio, alla fine di ogni anno accademico e comunque prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse per l'anno accademico successivo.

Art. 24


Direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale in particolare:

a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui è preposto anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

b) affida gli obiettivi ai responsabili di ciascuna area in cui si articola la Direzione generale. L'insieme degli obiettivi assegnati ai responsabili assume la forma di Piano esecutivo di gestione che viene reso noto al rettore all'inizio di ciascun anno;



c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;

d) emette gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;

e) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili delle aree nonché dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

f) predispone, d'intesa con il rettore, il bilancio di Ateneo di previsione annuale, il bilancio di Ateneo di esercizio;

g) predispone, d'intesa con il rettore, il bilancio sociale;

h) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) partecipa alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto;

l) coordina le strutture decentrate di cui al successivo art. 27;

m) assicura il supporto gestionale alle strutture di cui agli articoli 16, 18, quando costituite, 23 e 29;

n) esercita tutte le funzioni attribuitegli dal presente statuto e dai regolamenti.

3. L'incarico di direttore generale è conferito su proposta del rettore, dal Consiglio di amministrazione che ne stabilisce gli obiettivi sulla base degli indirizzi concordati con il Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.; il Consiglio di amministrazione e il Consorzio ne verificano il conseguimento. Il direttore generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale.

4. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di collaborazione continuativa di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il contratto definisce i diritti e i doveri del direttore generale ed il relativo trattamento economico che è determinato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei parametri e criteri di cui al decreto interministeriale del 30 marzo 2017 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e finanze. In caso di conferimento dell'incarico ad un dipendente «UnitelmaSapienza» o di altra Università, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

5. Il direttore generale è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo di «UnitelmaSapienza», fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente statuto.

Art. 25.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il Collegio è composto da tre membri scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti.

3. I componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. e durano in carica tre anni e, comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

4. Il funzionamento e i compiti del Collegio sono definiti nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Titolo Quarto

UFFICI E ORGANIZZAZIONE

Art. 26.

Direzione generale

1. «UnitelmaSapienza» si avvale per lo svolgimento delle sue attività amministrative di una Direzione generale, articolata in aree organizzative affidate ad un responsabile che opera per la realizzazione degli

obiettivi assegnati dal direttore generale. L'organizzazione delle aree è definita da apposito documento predisposto dalla Direzione generale ed approvato dal Consiglio di amministrazione.

2. Per le attività di cui al successivo art. 27, il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore di sedi esterne con qualifica dirigenziale, in possesso dei requisiti di qualificata professionalità e comprovata esperienza pluriennale.

Art. 27.

Strutture distaccate/decentrate

1. «UnitelmaSapienza» può, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati al fine di istituire, a livello territoriale decentrato:

a) punti di informazione e di divulgazione — di norma a livello provinciale — delle attività formative promosse da «UnitelmaSapienza» (*Info point* UnitelmaSapienza);

b) strutture di servizio — di norma a livello pluriprovinciale — con funzioni promozionali, informative e di supporto agli studenti di «UnitelmaSapienza» (Centri di servizio territoriali UnitelmaSapienza);

c) strutture di collaborazione — di norma a livello regionale — elette sia come sedi di svolgimento degli esami e anche come sedi formative. (*Poli didattici* UnitelmaSapienza);

d) sedi decentrate/distaccate aventi autonomia organizzativa e gestionale.

2. Le strutture di cui al presente articolo devono essere conformi ai criteri di qualità determinati dal Consiglio di amministrazione.

3. L'attività e la conformità alla qualità di cui sopra, dovranno essere verificate e comunicate con relazioni periodiche al Consiglio di amministrazione.

4. Le attività e le responsabilità delle strutture di cui all'art. 27, possono essere esplicitate dal direttore di cui all'art. 26, comma 2.

Art. 28.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Le attività amministrative, finanziarie e contabili sono disciplinate da apposito regolamento che definisce il sistema budgetario, i criteri di redazione del bilancio e le procedure amministrative, finanziarie e contabili di «UnitelmaSapienza».

2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto.

Art. 29.

Presidio qualità


1. Il Presidio della qualità, è una struttura dell'Ateneo con funzioni: di promozione della cultura della qualità; di consulenza agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche della qualità; di sorveglianza, monitoraggio e promozione del miglioramento continuo della qualità; di supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualità.

2. Le principali competenze attribuite al Presidio della qualità sono:

a) consulenza agli organi di governo dell'Ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'assicurazione della qualità;

b) definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione della politica per l'assicurazione della qualità dell'Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per la qualità della formazione dei corsi di studio e della ricerca dei dipartimenti;

c) organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nell'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca;



d) sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività di formazione (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni sui corsi di studio, alle attività periodiche di riesame dei corsi di studio e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento;

e) supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli da e verso organi di governo dell'Ateneo, il Nucleo di valutazione, i dipartimenti e i corsi di studio.

3. Il Presidio è costituito da cinque componenti, di cui almeno tre esterni all'Ateneo di elevata qualificazione in materia di assicurazione di qualità. Il Presidio è coordinato da uno dei tre componenti esterni.

4. I componenti del Presidio e il coordinatore sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

Art.30.

Comitato unico di garanzia

1. Presso «UnitelmaSapienza» è istituito, il Comitato unico di garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica.

3. Il Comitato è costituito con provvedimento congiunto del rettore e del direttore generale.

4. Esso si compone di 4 membri effettivi e 2 supplenti e con un incarico di quattro anni, rinnovabile per una sola volta. Il CUG è presieduto dal rettore o da un suo delegato.

5. Il Consiglio di amministrazione approva un regolamento, proposto dal CUG, per la disciplina delle competenze dello stesso, tenuto conto della vigente normativa in materia.

Art. 31.

Attività sportive, ricreative e sociali

1. «UnitelmaSapienza» incentiva la pratica sportiva nell'ambito universitario, in quanto elemento fondamentale della formazione dello studente, e favorisce le attività sportive, ricreative, sociali e culturali del proprio personale.

2. Il Consiglio di amministrazione approva, su proposta del rettore, specifica convenzione con Sapienza per l'utilizzo delle strutture della stessa e per la disciplina delle modalità di partecipazione da parte degli studenti e del personale di «UnitelmaSapienza».

Titolo Quinto

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

Devoluzione del patrimonio

1. Qualora «UnitelmaSapienza» dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.

Art. 33.

Regolamenti

1. I regolamenti sono approvati, ove non diversamente disciplinato, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e, ove previsto, i dipartimenti.

Art. 34.

Disposizioni transitorie

1. Le cariche relative agli organi del Senato accademico e dei dipartimenti cessano all'entrata in vigore del presente statuto e i mandati in corso si intendono espletati e si computano ai fini delle rieleggibilità.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, emanato con decreto rettorale, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

20A07003

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicorettequick»

Estratto determina AAM/PPA n. 721/2020 del 25 novembre 2020

Autorizzazione della variazione

È autorizzata la seguente variazione relativa alla specialità medicinale NICORETTEQUICK (A.I.C. n. 042299), nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

variazione tipo II C.I.6.a: Modifica dei paragrafi 4.1, 4.2 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Titolare A.I.C.: McNeil AB.

Procedura europea: SE/H/0904/001/II/027.

Codice pratica: VC2/2019/430.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

